

zione possa risultare dai termini in cui trovasi concepito l'articolo.

Per tutti questi motivi io propongo alla Camera che voglia adottare il mio emendamento, sopprimendo all'articolo 1 del progetto le parole: *nessun termine perentorio portante decadenza da un diritto o da una eccezione spirerà*, e lasciando le altre che formano il restante contesto dell'articolo stesso.

IL PRESIDENTE. Domanderò se l'emendamento del deputato Degiorgi è appoggiato.

(È appoggiato.)

È aperta la discussione su questo emendamento.

CEPPI, relatore. Certamente che, trattandosi di accordare un beneficio od un privilegio, egli è in facoltà della Camera d'accordarlo più o meno esteso; ma noi abbiamo posto in principio che si poteva andare in questa parte sino al punto in cui andò la Francia colla legge del 6 brumaio, anno v; se non che noi abbiamo creduto conveniente di modificare questa legge, ed abbiamo stabilito un apposito ordine d'idee, per andare all'incontro alle divergenze che colà presentarono le decisioni dei magistrati.

L'onorevole preopinante ci attribuiva a censura che noi abbiamo fatte tre distinzioni. Noi osserviamo in primo luogo che nel progetto di legge non abbiamo che un solo ordine di idee, e solo nella relazione abbiamo distinte le tre specie di termini. Noi abbiamo creduto che sotto il nome di prescrizione propriamente detta, come abbiamo osservato nella nostra relazione, non vengono quei termini che lo stesso Codice civile non collocò sotto il titolo della prescrizione.

Io convergo coll'onorevole deputato Degiorgi, che sotto il nome di termine perentorio s'intende la prescrizione, s'intendono gli altri termini portati dal Codice, s'intendono i termini convenzionali, s'intendono i termini stabiliti in giudizio. Ma per renderci ragione della giustizia, per cui abbiamo progredito con una diversa misura nella concessione dei privilegi, abbiamo detto prima di tutto: la prescrizione che si acquista indipendentemente da ogni contratto, da ogni atto, in forza del solo disposto della legge, essendo un mezzo affatto straordinario, può rimanere affatto in sospenso; e così evitiamo l'inconveniente che occorre in Francia, in cui vi fu disparità assoluta tra varie Corti superiori, riconoscendo le une che erasi dalla legge voluto accordare una vera sospensione, dichiarando le altre che il termine era decorso, ma vi era luogo ad esserne rilevati dall'autorità giudiziaria.

In fatto di prescrizione adunque, e sotto questo nome, intendiamo quelle che sono classificate sotto il titolo della prescrizione, e credendo di essere assistiti in ragione a distinguerle dalle altre, noi abbiamo proposto che si accordi per esse una sospensione assoluta. Vengono quindi gli altri termini perentorii, ma sempre nell'ordine della legge civile, termini portati dal Codice civile ed altre leggi particolari. Rispetto a questi abbiamo adottato la giurisprudenza meno favorevole dei tribunali di Francia, i quali hanno riconosciuto che la prescrizione in genere poteva bensì decorrere, ma che vi era luogo a rilevare dal suo pregiudizio. Quindi accennammo nella relazione, ma non nel progetto di legge, un terzo ordine per i termini giuridici, perchè abbiamo dichiarato nell'articolo 2 per modo di eccezione, e non già per far distinzione di termini, che i termini in giudizio continueranno a decorrere ed a spirare, salvo il sussidio da ottenersi dai tribunali; crediamo adunque che non possa veramente sussistere la censura che il signor Degiorgi avrebbe fatta al nostro progetto, in quanto che il primo articolo comprende le prescrizioni e i termini portati dalla legge civile; il secondo contempla i termini portati dalle regole di processura; e così

crediamo anzi che vi sia una distinzione ben logica tra ciò che dipende dalla legge civile per termini legali e convenzionali, e ciò che riflette la processura. Se avessimo già avuto un Codice di processura civile, ci saremmo nel primo articolo riferiti espressamente al Codice ed altre leggi civili, nel secondo al Codice di processura; ma siccome varie sono le leggi che regolano la processura, abbiamo creduto più conveniente di attenerci al sistema che abbiamo adottato.

DEGIORGI. Rispondendo alle osservazioni fatte dall'onorevole preopinante, io debbo restringermi a dichiarare che con esse non è stata in alcun modo risolta la difficoltà che ho sollevata e per cui mi sono determinato a proporre il mio emendamento.

Io ho detto e sostenuto che la distinzione fatta nel progetto non sussiste in diritto; che i termini perentorii portanti decadenza da un diritto o da un'eccezione rientrano nella classe di quelli che sono suscettivi di indurre la prescrizione, o quanto meno nella classe di quelli che sono accordati dalla legge in materia di procedura civile, e che la Commissione chiama giuridici, ossia d'istruttoria. Ciò posto, tutta la questione si riduce a vedere se sia o no fondata la distinzione in disputa, perchè, qualora non lo fosse, è incontrastabile che l'articolo dovrebbe essere modificato nel senso del mio emendamento, affine di togliere gli inconvenienti che ho segnalati e che produrrebbero l'erronea distinzione che vi è stata introdotta.

Ora come si giustifica che vi sieno termini perentorii portanti decadenza da un diritto o da un'eccezione, i quali non sieno nè induttivi di prescrizione nè attinenti a quelli che sono accordati in materia di procedura? Io ho già provato con parecchi testi del Codice civile alla mano che i casi speciali citati a modo d'esempio dalla Commissione per giustificare la sua distinzione sono veri casi di prescrizione, nessuno escluso od eccettuato, nè credo vi sia bisogno di dover spendere altre parole su questo particolare, l'evidenza dispensandomi da ulteriori ragionamenti: altre specialità non mi pare che siano state invocate dal preopinante le quali meglio giustificino la distinzione da me combattuta. Sta quindi il dire che, anche dopo le risposte date dal relatore della Commissione, la difficoltà da me proposta sussiste piena ed intera, ed è perciò che insisto nel mio emendamento, il quale non restringe per nulla il favore voluto accordarsi ai militari in tempo di guerra, ma solo lo esprime più retamente e senza contraddizioni, lasciandolo sussistere in tutta quella maggiore latitudine che desidera la Commissione ed alla quale sottoscrivo volentieri, trattandosi di favorire i valorosi campioni del nostro esercito.

MERLO. Certamente se fosse vero che qualunque termine perentorio, cioè portante decadenza d'un diritto o d'una eccezione, può classificarsi sotto la denominazione di prescrizione; se, dico, questa supposizione fosse fondata, il preopinante avrebbe ragione, e con fondamento criticerebbe l'articolo della Commissione di cui si è ora discorso.

Ma fatto sta che ciò non è; fatto sta che, ben lungi dall'essere vero, il supposto su cui fondasi il preopinante è falso; fatto sta che, a fronte del Codice civile che ci governa, tanto manca che i termini portanti decadenza possano tutti quanti dirsi compresi sotto la designazione di prescrizione, che molti se ne incontrano nel Codice portati sotto tutt'altro titolo, molti vi si trovano riferiti in ben diversa sede e con ben differente denominazione: tale si è, per esempio; il termine di riscatto, la cui scadenza induce la perdita della facoltà di riscattare il fondo venduto, giacchè è impossibile; secondo il Codice civile, che questo termine pattuito pel riscatto possa